

Statuto del Comune di Bernate Ticino (MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 14 ottobre 1991 e 27 gennaio 1992 con deliberazioni nn. 28 e 3. Esecutive con provvedimento del C.R.C. dell'11 febbraio 1992 -n. 4206/7.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 11 del 9 marzo 1995 e n. 25 del 5 settembre 2006.

STATUTO

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 2 bis – Pari opportunità
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Albo pretorio
- Art. 6 – Stemma e gonfalone

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI

- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Consiglio Comunale
- Art. 9 – Competenze e attribuzioni
- Art. 10 – Sessioni Consiliari
- Art. 10 bis – Presidenza del Consiglio
- Art. 11 – Commissioni
- Art. 12 – Consiglieri
- Art. 13 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 14 – Gruppi consiliari
- Art. 15 – Competenze della Giunta comunale
- Art. 16 – Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta
- Art. 17 – Composizione
- Art. 18 – Funzionamento della Giunta
- Art. 19 – Attribuzioni
- Art. 20 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 20 bis – Presentazione delle interrogazioni e delle istanze
- Art. 20 ter – Sfiducia al Sindaco ed alla Giunta
- Art. 21 – Deliberazione degli organi collegiali
- Art. 22 – Sindaco
- Art. 23 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 24 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 26 – Vice Sindaco
- Art. 26 bis – Deleghe agli Assessori
- Art. 27 – Deleghe ed incarichi ai Consiglieri

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario Comunale

- Art. 28 – Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art. 29 – Attribuzioni gestionali
- Art. 30 – Attribuzioni consultive
- Art. 31 – Attribuzioni di Sovrintendenza -Direzione Coordinamento
- Art. 32 – Attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II Uffici

- Art. 33 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 34 – Incompatibilità
- Art. 35 – Personale

Titolo III SERVIZI

- Art. 36 – Forme di gestione
- Art. 37 – Finanza, patrimonio, contabilità –Tesoreria
- Art. 37 bis
- Art. 38 – Gestione in economia
- Art. 39 – Azienda speciale
- Art. 40 – Istituzione
- Art. 41 – Il consiglio di amministrazione
- Art. 42 – Il presidente
- Art. 43 – Il direttore
- Art. 44 – Nomina e revoca
- Art. 45 – Società a prevalente capitale locale
- Art. 46 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV CONTROLLO INTERNO

- Art. 47 – Principi e criteri
- Art. 48 – Revisore del conto

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

- Art. 49 – Organizzazione sovracomunale

Capo II Forme collaborative

- Art. 50 – Principio di cooperazione
- Art. 51 – Convenzioni
- Art. 52 – Consorzi
- Art. 53 – Unione di Comuni

Art. 54 – Accordi di programma

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 – Partecipazione

Art. 55 bis – Amministrazione Comunale dei Ragazzi

Capo I Iniziativa politica e amministrativa

Art. 56 – Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 57 – Istanze

Art. 58 – Petizioni

Art. 59 – Proposte

Capo II Associazionismo e partecipazione

Art. 60 – Principi generali

Art. 61 – Associazioni

Art. 62 – Organismi di partecipazione

Art. 63 – Incentivazione

Art. 64 – Partecipazione alle commissioni

Capo III Referendum -Diritto di accesso

Art. 65 – Referendum

Art. 66 – Effetti del referendum

Art. 67 – Diritto di accesso

Art. 68 – Diritto di informazione

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 69 – Statuto

Art. 70 – Regolamenti

Art. 71 – Adeguamento delle fonti normative comunali

a leggi sopravvenute

Art. 72 – Ordinanze

Art. 73 – Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

- 1 Il Comune di Bernate Ticino è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
- 2 L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

- 1 Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2 Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
- 3 La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 4 Il Comune ispira la propria azione alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 2 bis

Pari opportunità

1. Al fine di realizzare condizioni di effettiva eguaglianza tra uomini e donne, deve essere di norma garantita la presenza significativa di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, in ogni organo comunale, nelle istituzioni, nelle aziende speciali e nelle società di capitale.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

- 1 Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2 Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3 I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di

cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

- 1 La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo Bernate e dalla Frazione Casate così come delimitata con il piano topografico, di cui all'art. 9 della L. 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e si estende per kmq 12,14.
- 2 Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.
- 3 Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- 4 La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo pretorio

- 1 Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2 La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Nei centri civici delle frazioni verrà data pubblicità agli atti, ai provvedimenti ed agli avvisi con priorità a quelli interessanti la frazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

- 1 Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome «Bernate Ticino» e con lo stemma concesso con Regio Decreto in data 23 febbraio 1931.
- 2 Il gonfalone comunale, nella foggia autorizzata, può essere esibito nelle pubbliche ricorrenze e nelle cerimonie accompagnato dal Sindaco o suo Delegato.
- 3 L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8 Consiglio Comunale

1 Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2 Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 Competenze e attribuzioni

1 Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2 Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3 Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4 Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5 Ad integrazione di quanto disposto dal D. Lgs. 267/00 e da quanto stabilito dal presente Statuto, il Consiglio comunale – ove sia prevista la partecipazione della minoranza – provvede alla definizione degli indirizzi per le nomine dei propri rappresentanti nelle commissioni tecniche, nelle consulte e nei comitati la cui istituzione sia prevista dalle Leggi o dallo Statuto.

Art. 10 Sessioni Consiliari

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, indipendentemente dagli argomenti trattati, e urgenti nei casi in cui debba procedersi senza indugio.

Art. 10-bis Presidenza del Consiglio

Può essere istituita la carica di Presidente del Consiglio Comunale a cui spettano le funzioni attribuite dalla legge.

Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, dopo la convalida degli eletti, con votazione a schede segrete, a maggioranza assoluta di voti.

In sede di prima applicazione della presente norma, il Consiglio provvede alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale nella riunione indetta immediatamente dopo la sua entrata in vigore.

Non può essere eletto Presidente del C.C. il Sindaco in carica.

Art. 11 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali con il compito di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini della attività del Comune.

2 Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto della rappresentanza della minoranza.

3 Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4 Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12 Consiglieri

1 La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2 Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dall'eletto che ha conseguito il maggior numero di voti e dal più anziano di età a parità di voti.

3 Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili ed efficaci dalla data della loro presentazione.

4 Il Consiglio Comunale provvede alla surrogazione ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 267/00.

5 I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

2bis. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, se diverso dalla residenza.

Art. 14 Gruppi consiliari

1. I consiglieri costituiti in gruppi a norma di regolamento designano il loro Capogruppo, dandone comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, candidati a Sindaco e per la lista che ha espresso il Sindaco, nel Consigliere con la più alta cifra individuale.

1-bis. I Gruppi consiliari eleggono nel loro seno e a maggioranza il Capogruppo. In caso di parità tra più consiglieri è eletto quello più anziano di età.

2. Ai Capi gruppo vengono comunicate le deliberazioni di cui all'art. 125 del D. Lgs. 267/00.

3. Vengono considerati Gruppi consiliari l'espressione elettiva di ogni lista che ha partecipato alla competizione elettorale.

4. Al di fuori dell'espressione elettiva non è prevista la formazione di nuovi Gruppi.

5. Il Consigliere che comunque non si identifichi più in alcuno dei gruppi costituiti, appartiene di diritto al Gruppo misto, anche qualora quest'ultimo sia composto da un solo consigliere.

Art. 15 Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario.

Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 16 Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo disposizioni dettate dalla legge e presiede il Consiglio Comunale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di I grado.

4. Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 17 Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori da due a quattro di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri comunali oppure tra persone esterne al Consiglio, purché dotate dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 18
Funzionamento della Giunta

1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2 Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 19
Attribuzioni

1 Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione di cui all'art. 48 D. Lgs. 267/00 nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

2 La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
- c) elabora linee di indirizzo e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 20
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2 Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dall'art. 53 – comma 2 – D. Lgs. 267/00.

Art. 20-bis
Presentazione delle interrogazioni e delle istanze

1 I Consiglieri comunali presentano interrogazioni ed istanze concernenti l'attività politico-amministrativa del Comune.

2 Le interrogazioni e le istanze sono formulate per iscritto e vengono presentate al Segretario Comunale che provvede, entro 3 giorni dal loro ricevimento, a trasmetterle al Sindaco o all'Assessore competente, il quale risponde per iscritto direttamente all'interrogante o all'istante nel termine massimo di 30 giorni, oppure nel corso della prima seduta utile del Consiglio Comunale se l'interessato lo abbia richiesto.

3 Le modalità di presentazione e di risposta sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 20-ter

Sfiducia al Sindaco ed alla Giunta

1 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2 Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21

Deliberazione degli organi collegiali

1 Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2 Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3 Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4 L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5 I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere Anziano. I verbali delle sedute della

Giunta comunale sono firmati dal Sindaco, dal Vice-Sindaco e dal Segretario.

Art. 22

Sindaco

1 Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2 Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3 La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4 Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale; tale competenza può essere attribuita alla Giunta;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentiti la Giunta e/o le istanze di partecipazione;
- s) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perchè il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- t) in mancanza di dirigenti stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi.

*Art. 24
Attribuzioni di vigilanza*

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

*Art. 25
Attribuzioni di organizzazione*

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni agli assessori;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

*Art. 26
Vice Sindaco*

1. Il Vice-Sindaco deve rivestire la carica di Consigliere Comunale. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/00.

*Art. 26-bis
Deleghe agli Assessori*

Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singole attività o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. La delega può prevedere espressamente l'incarico di rappresentare il Comune, con potere di firma, in riunioni o assemblee e comunque nei confronti di organismi, soggetti o enti che operano nei settori di competenza dell'Assessore.

Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo essendo la gestione amministrativa attribuita ai Responsabili dei singoli Servizi.

Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere fatto per iscritto, comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

*Art. 27
Deleghe ed incarichi ai Consiglieri*

1 Il Sindaco può individuare tra i Consiglieri comunali dei collaboratori per il lavoro amministrativo e di indirizzo per compiti specifici e limitati nel tempo.

2 Il Consigliere opererà esclusivamente nell'ambito degli indirizzi programmatici e può, all'uopo, essere incaricato.

3 Il Sindaco nel provvedimento di incarico individuerà i tempi e i modi per l'espletamento dei compiti derivanti dall'incarico stesso.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario Comunale

Art. 28

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2 Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3 Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4 Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 29

Attribuzioni gestionali

1 Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2 In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

g) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

h) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;

l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune.

Art. 30

Attribuzioni consultive

1 Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2 Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla Giunta, al Sindaco.

3 Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 31

Attribuzioni di Sovrintendenza -Direzione Coordinamento

1 Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2 Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo per assicurare l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni degli atti del Comune. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 32

Attribuzioni di legalità e garanzia

1 Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, e può partecipare alle sedute delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2 Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da sottoporre al controllo eventuale, secondo la normativa di legge.

3 Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4 Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5 Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo e attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti all'ente.

Capo II Uffici

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- e) ripartizione del personale in aree avverrà secondo la seguente struttura:

Settore Amministrativo;
Settore Tecnico -operativo;
Settore Polizia Urbana;
Settore Pubblica Istruzione;
Settore Socio -Sanitario.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34

Incompatibilità

1 Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interesse con l'Ente.

2 Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 35

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2 La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3 Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in conformità agli accordi nazionali:

- a) struttura organizzativo - funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina.

Titolo III SERVIZI

Art. 36

Forme di gestione

1 L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

2 La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3 Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4 Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5 Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37

Finanza, patrimonio, contabilità – Tesoreria

1 L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2 Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3 Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4 Le fonti di entrata del Comune sono analiticamente indicate nell'art. 149 del D. Lgs. 267/00.

5 All'amministrazione e alla gestione del patrimonio e dei beni comunali provvede collegialmente la Giunta comunale nel rispetto delle competenze del Consiglio di cui all'art. 42 del D. Lgs. 267/00. Per la gestione e la tenuta degli inventari dei beni demaniali e patrimoniali dei Comuni valgono le norme di cui alle leggi 16 settembre 1960 n. 1014 e 5 luglio 1965.

6 Alla gestione del bilancio, per il quale vengono osservati i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, provvede la Giunta comunale collegialmente ed a mezzo dell'Assessore competente.

7 Il servizio di tesoreria è affidato ad una azienda di credito, possibilmente con sede operativa nel Comune, ai sensi della legge 10 giugno 1940 n. 933. La relativa concessione è regolata da apposita convenzione avente durata massima di anni 9 (nove). Al tesoriere si applicano le disposizioni contenute negli artt. da 165 a 174 e da 179 a 181 del regio decreto 12 febbraio 1911 n. 297.

8. Con appositi regolamenti vengono emanate le norme relative alla contabilità generale ed alla disciplina dei contratti del Comune.

Art. 37-bis

La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

Art. 38

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 39

Azienda speciale

1 Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2 L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3 Il consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 40

Istituzione

1 Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2 Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3 Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

4 Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5 Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 41

Il consiglio di amministrazione

1 Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio

comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2 Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3 Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 42

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 43

Il direttore

1 Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2 Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 44

Nomina e revoca

1 Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2 Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3 Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/ 5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 45

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune; la partecipazione comunale non potrà essere inferiore al 51% delle azioni.

Art. 46

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 47

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di indirizzo, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 48

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a

consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dalla normativa di cui alla L. 80/91.

2 Saranno disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.P.A.

3 Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

Art. 49 Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II Forme collaborative

Art. 50 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 51 Convenzioni

1 Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2 Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal

Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52 ConSORZI

1 Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'art. precedente.

2 La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3 Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo

ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53 Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 54 Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 *Partecipazione*

- 1 Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2 Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- 3 Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- 4 L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di organizzazioni sociali ed economiche su specifici problemi.

Art. 55-bis *Amministrazione Comunale dei Ragazzi*

Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione all'Amministrazione Pubblica definiti Amministrazione Comunale dei Ragazzi, rappresentativi della collettività dei ragazzi di Bernate Ticino.

Gli organi dell'Amministrazione Comunale dei Ragazzi sono eletti con le modalità previste dal relativo Regolamento.

L'Amministrazione Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive relativamente a temi di loro conoscenza.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 56 *Interventi nel procedimento amministrativo*

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento.

Art. 57 *Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività della amministrazione.
- 2 La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- 3 Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 58 *Petizioni*

- 1 Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2 Le petizioni dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia al loro esame. Agli effetti dei precedenti commi le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 10 cittadini (aventi diritto al voto), indicando: nome, cognome, data di nascita, residenza e domicilio. Le firme devono essere autenticate ai sensi di legge.
- 3 la petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
- 4 Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
- 5 La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 59 *Proposte*

1 Numero 100 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2 L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3 Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II **Associazionismo e partecipazione**

Art. 60 *Principi generali*

1 Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2 I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 61 *Associazioni*

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 62 *Organismi di partecipazione*

1 Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2 L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione

degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3 Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 63 *Incentivazione*

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 64 *Partecipazione alle commissioni*

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III **Referendum -Diritto di accesso**

Art. 65 *Referendum*

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa referendaria le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) revisione dei seguenti regolamenti:
 - del Consiglio Comunale;
 - di contabilità;
 - del personale;
- d) programmazione territoriale;
- e) designazione e nomine;
- f) leggi statali e regionali.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 10 per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 66

Effetti del referendum

1 Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2 Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 67

Diritto di accesso

1 Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2 Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3 Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie .

Art. 68

Diritto di informazione

1 Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2 L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3 L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4 La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5 Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 69

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dello ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 degli

iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione per le proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 70

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2 Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3 Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto di- sposto dall'art. 59 del presente Statuto.

5 I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 65.

6 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7 I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 71

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi

dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo 267/00, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 72
Ordinanze

1 Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2 Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizione di legge.

3 Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4 Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5 In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6 Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

Art. 73
Norme transitorie e finali

1 Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2 Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto, fatto salvo il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti che saranno adottati contestualmente. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.